

DISCIPLINARE TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI PER LA CURA DEGLI ANIMALI ECO BIO & NATURALI

INDICE

1 INTRODUZIONE	1
2 SCOPO DEL DOCUMENTO	1
3 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
4 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
5 PRINCIPI DI VALUTAZIONE	1
6 MATERIE PRIME	2
7 PRODOTTI	6
8 MATERIALI DI RIEMPIMENTO E CONFEZIONAMENTO	6
9 ETICHETTATURA	7
10 SISTEMA DI GESTIONE DEL PRODOTTO FINITO	7
11 METODOLOGIA DI CONTROLLO	8
12 MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELLA CONFORMITÀ.....	9
ALLEGATI.....	10
Allegato 1: INGREDIENTI DI ORIGINE MINERALE AMMESSI	10
Allegato 2: MATERIALI DA IMBALLAGGIO	12

Redazione RSC	Verifica RAQ/ CSI	Approvazione Dir	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed.	Rev.e
09/04/2020	23/6/2020	23/6/2020	Origine			01	00

Il presente documento distribuito in forma controllata, è presente su archivio elettronico.

1 INTRODUZIONE

L'Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale (ICEA) ha elaborato il seguente disciplinare al fine di definire i requisiti attesi per i prodotti destinati alla cura degli animali che vantano claim "biologico" o "naturale" e consentire a tutti i soggetti interessati di accedere alla certificazione dei propri prodotti.

2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti di certificazione volontaria per i prodotti destinati alla cura degli animali che possono usare le dichiarazioni e i marchi:

- a) ORGANIC ANIMAL CARE
- b) NATURAL ANIMAL CARE

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN 45020:2007 – Normazione e attività connesse - Vocabolario generale.
- UNI ISO EN 14024:2001 – Etichettatura ambientale di tipo I
- UNI CEI ISO 17030:2006 – Requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI EN ISO 19011:2018 – Linea guida per Audit di Sistemi di Gestione

4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il disciplinare si applica ai prodotti per animali destinati ad essere applicati sulle superfici esterne (epidermide, sistema pilifero, denti, ecc.) allo scopo di pulire, profumare, modificare l'aspetto, proteggere, mantenere in buono stato o correggere gli odori.

Il disciplinare è destinato ad animali domestici e da compagnia

Non rientrano nel campo di applicazione prodotti cosmetici, farmaci, prodotti veterinari e dispositivi medici (disinfettanti, repellenti per insetti, ecc.).

5 PRINCIPI DI VALUTAZIONE

Gli obiettivi del presente disciplinare sono:

- Promuovere l'utilizzo di materie prime naturali, provenienti da agricoltura biologica
- Consentire l'uso di ingredienti di origine animale unicamente nel caso la loro produzione non comporti l'uccisione degli animali stessi e a condizione che questi siano stati allevamenti nel pieno rispetto dei principi del benessere animale.
- Ridurre l'impatto ambientale dei processi manifatturieri.
- Assicurare informazioni chiare e non ingannevoli.
- Adottare misure per proteggere e monitorare l'utilizzo dei marchi di conformità in accordo ai requisiti disposti dal presente disciplinare.

6 MATERIE PRIME

I prodotti per animali ICEA possono annoverare tra i propri componenti:

1. Materie prime di origine vegetale
2. Materie prime di origine animale
3. Materie prime di origine inorganica
4. Materie prime derivanti da processi chimici di sintesi
5. Acqua

6.1 Criteri generali per le materie prime

6.1.1 Principio di precauzione

Nel caso in cui un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, e le evidenze scientifiche non consentano di determinare il rischio con sufficiente certezza, ICEA si riserva di non autorizzarli.

6.1.2 Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

È vietato l'uso di materie prime che derivano/contengono Organismi Geneticamente Modificati (OGM), fatto salvo per gli ingredienti da biotecnologie (es. enzimi, probiotici) prodotti da microrganismi geneticamente modificati, purché questi ultimi siano opportunamente confinati.

6.1.3 Nanomateriali

I nanomateriali sono valutati in accordo a quanto stabilito dal UE Regolamento Cosmetico 1223/2009.

6.1.4 Valutazione materie prime

(a) Non è ammesso l'uso di sostanze o preparati alle quali è stato assegnato uno dei seguenti codice di indicazione del pericolo o loro combinazioni, ai sensi del Reg. CE n.1272/2008.

Indicazione di pericolo	Descrizione	
H300	Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2	Letale se ingerito.
H310	Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2	Letale per contatto con la pelle.
H330	Tossicità acuta in caso di inalazione, categorie di pericolo 1 e 2	Letale se inalato.
H340	Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A e 1B	Può provocare alterazioni genetiche
H350	Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A e 1B	Può provocare il cancro
H350i	Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A e 1B	Può provocare il cancro se inalato
H360F	Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A e 1B	Può nuocere alla fertilità.
H360Df		Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H360FD		Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd		Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H360D		Può nuocere al feto.
H370	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria di pericolo 1	Provoca danni agli organi
H372	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria di pericolo 1	Provoca danni agli organi
EUH070	Tossico per contatto oculare	

Indicazione di pericolo	Descrizione	
H400	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H420	Pericoloso per lo strato di ozono, categoria di pericolo 1	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

- (b) In deroga a quanto previsto alla lettera (a), è ammesso l'uso di oli essenziali classificati con i codici di indicazione di pericolo o loro combinazioni elencanti alla lettera (a), per una concentrazione massima totale dello 0.3%.
- (c) In deroga a quanto previsto alla lettera (a), è ammesso l'uso di ingredienti classificati con l'indicazione del pericolo H412 qualora singolarmente presenti in quantità inferiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale.
- (d) In deroga a quanto previsto alla lettera (a), è ammesso l'uso dei seguenti ingredienti classificati con l'indicazione del pericolo H412 anche qualora presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale:
- tensioattivi
 - profumi (limite massimo consentito 0,8%)
 - acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti.
- (e) Non è ammesso l'uso in quantità > 0,1% in peso/peso nel prodotto finale di sostanze o preparati alle quali è stato assegnato o può essere assegnato al momento della domanda di certificazione una delle seguenti frasi di rischio o loro combinazioni, ai sensi del Reg. CE n.1272/2008:

Codice indicazione di pericolo	Descrizione	
H351	Cancerogenicità, categoria di pericolo 2	Sospettato di provocare il cancro
H361fd	Tossicità per la riproduzione, categoria di pericolo 2	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f		Sospettato di nuocere al feto.
H361d		Sospettato di nuocere alla fertilità
H362	Tossicità per la riproduzione, categoria supplementare — Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H371	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria di pericolo 2	Può provocare danni agli organi

- (f) Non è ammesso l'uso di ingredienti, fatta esclusione per gli oli essenziali e gli enzimi, classificati con il seguente codice di indicazione del pericolo ai sensi del Reg. CE n.1272/2008:

Codice indicazione di pericolo	Descrizione	
H334	Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

- (g) Non è ammesso l'uso di ingredienti, fatta esclusione per gli oli essenziali e sostanze profumanti, in quantità superiori allo 0.3% in peso/peso nel prodotto finale ai quali è stato assegnato il seguente codice di indicazione del pericolo, ai sensi del Reg. CE n.1272/2008:

Codice indicazione di pericolo	Descrizione	
H317	Sensibilizzazione della pelle, categoria di attenzione 1	Può provocare una reazione allergica della pelle

(h) Tutte le materie prime e le miscele devono essere conformi ai seguenti criteri:

Parametro	Criterio
Tossicità orale acuta	LD50>2000mg/Kg
Tossicità acquatica	LC50 o EC50 o IC50>1mg/l
Relazione tra biodegradabilità/eliminabilità e tossicità acquatica	Ammessi solo se: <70% e >100 mg/l >70% e >10 mg/l >95% e >1 mg/l

I suddetti criteri devono essere valutati in base ai seguenti metodi:

- se sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OECD 301A, OECD 301E, ISO 7827, OECD 302A, ISO 9887, OECD 302B, o ISO 9888, la percentuale di degradazione deve essere di almeno il 70% entro 28 giorni;
- se sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OECD 301B, ISO 9439, OECD 301C, OECD 302C, OECD 301D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, la percentuale di degradazione deve essere di almeno il 60 % entro 28 giorni.
- Se testate con metodi di prova OECD 303A, la percentuale di degradazione deve essere di almeno 80% entro 28 giorni.

Sono esenti da tale requisito le seguenti categorie di ingredienti:

- Oli essenziali
- Conservanti, in quanto la tossicità è legata strettamente alla sua stessa funzionalità. I conservanti sono ammessi quando presentano potenziale di bioaccumulo con valori < 500 BCF oppure < 4 logPow.
- Sostanze e preparati, come alcali e acidi, che non soddisfano questo requisito a causa del loro valore pH

- (i) Non è ammesso l'uso di sostanze come sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, SVHC) definite dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Al momento della certificazione è necessario fornire evidenze (es. schede di sicurezza, dichiarazioni) attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

6.2 Materie prime di origine vegetale

Le materie prime di origine vegetale ammesse sono:

- a) materie prime da agricoltura biologica certificate in accordo al Reg. CE 834/07 o norme equivalenti (ad es. NOP, JAS, COR).
- b) materie prime da agricoltura convenzionale solo nei casi in cui non è possibile trovare sul mercato nazionale l'ingrediente certificato. Le materie prime da agricoltura convenzionale sono ammesse purché non OGM o derivanti da OGM.

Non sono ammessi prodotti derivanti da specie a rischio di estinzione e si chiede che rispettino i requisiti della Convenzione di Commercio Internazionale sulle Specie Minacciate della Fauna e Flora Selvatica (CITES); sono ammesse solo le specie appartenenti all'appendice II e III considerando le relative limitazioni, consultabili dal link <http://checklist.cites.org/#!/en>

6.3 Materie prime di origine animale

Le materie prime di origine animale ammesse sono:

- a) materie prime da allevamenti biologici certificati in accordo al Reg. CE 834/07 o norme equivalenti (ad es. NOP, JAS, COR).

- b) materie prime da allevamenti convenzionali solo nei casi in cui non è possibile trovare sul mercato nazionale l'ingrediente certificato.

Non sono ammesse:

- a) materie prime di origine animale il cui ottenimento comporti la soppressione degli animali stessi. In deroga, sono ammesse materie prime di origine animale derivanti dalla lavorazione dei sottoprodotti dell'industria alimentare
- b) prodotti derivanti da specie a rischio di estinzione e si chiede che rispettino i requisiti della Convenzione di Commercio Internazionale sulle Specie Minacciate della Fauna e Flora Selvatica (CITES); sono ammesse solo le specie appartenenti all'appendice II e III considerando le relative limitazioni, consultabili dal link <http://checklist.cites.org/#/en>

6.4 Materie prime di origine inorganica

Le materie prime di origine minerale ammesse sono elencate nell'allegato 1.

6.5 Materie prime derivanti da processi chimici di sintesi

- a) Tensioattivi

Per i tensioattivi è richiesta la documentazione comprovante l'origine vegetale delle catene alchiliche utilizzate per i processi di sintesi, in modo da comprovare l'origine naturale delle materie prime che forniscono la catena di atomi di carbonio che contraddistingue tali molecole.

- b) Altre materie prime

Sono ammesse le materie prime approvate secondo i criteri di valutazione Cosmos.

6.6 Acqua

Può essere utilizzata acqua potabile oppure acqua demineralizzata o osmotizzata.

6.7 Olio di palma e ingredienti derivati da olio di palma

Olio di palma, palmisto e gli ingredienti elencati sotto devono essere certificati biologici o in accordo allo Standard Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) secondo uno dei seguenti livelli: Mass Balance; Identità Segregata (Certified Segregated); Identità Preservata (Identity Preserved).

I seguenti ingredienti utilizzati in prodotti certificati devono essere certificati:

- Olio di palma
- Olio di palmisti
- Glicerina, cocamidopropil betaina e cocco betaina
- Acidi grassi: acido stearico, acido palmitico, acido miristico, acido laurico.
- Alcoli grassi: alcool etilico, alcool cetearilico, stearilico, laurilico.
- Esteri a base di acidi grassi o alcoli grassi: palmitato di etile, fosfato di etile, myristyl myristate,
- gliceril (mono-) stearato e oleato di gliceril.
- Trigliceridi: C8-C10 trigliceride caprilico/caprico e C10-C18 trigliceridi.

Quando una materia prima è composta da una miscela di ingredienti rientranti tutti nell'elenco di cui sopra, per tutti loro sarà richiesta la conformità a RSPO. Se, invece, una miscela commerciale contiene sia alcuni degli ingredienti dell'elenco di cui sopra che altri ingredienti che non figurano nell'elenco (ad esempio, un estratto) allora, nessuno degli ingredienti deve essere certificato RSPO. Tale deroga non è valida nel caso in cui la materia prima è miscelata con acqua.

7 PRODOTTI

Questo Standard comprende due livelli di certificazione per prodotti finiti:

- Prodotti ORGANIC ANIMAL CARE
- Prodotti NATURAL ANIMAL CARE

7.1 Regole per la certificazione dei prodotti ORGANIC ANIMAL CARE

Per ottenere il livello di certificazione ORGANIC ANIMAL CARE è necessario che almeno 20% del prodotto totale sia biologico.

Fanno eccezione i prodotti da risciacquo, prodotti acquosi non emulsionati e prodotti con almeno l'80% di minerali o con ingredienti di origine minerale, per i quali almeno il 10% del prodotto totale deve essere biologico

Il calcolo del contenuto biologico del prodotto è dato dal rapporto tra la somma degli ingredienti da agricoltura biologica e le materie prime con contenuto biologico sul totale degli ingredienti al netto del contenuto in acqua in accordo alla formula riportata di seguito.

$$\% \text{ biologico} = \frac{\sum (\% \text{ ingredienti biologici}) + \sum (\% \text{ contenuto biologico di MP realizzate con ingredienti biologici})}{\sum (\text{tutti gli ingredienti} - \text{H}_2\text{O})}$$

Un ingrediente si considera biologico se certificato in accordo al Regolamento CE n. 834/2007 o norma equivalente, da un ente di certificazione autorizzato ed accreditato allo scopo.

Per le materie prime prodotte con ingredienti biologici si considera l'effettivo contenuto biologico, cioè il peso della parte certificata come biologico sul peso totale.

Il peso del supporto non deve essere considerato nel calcolo del contenuto biologico.

7.2 Regole per la certificazione dei prodotti NATURAL ANIMAL CARE

Per ottenere il livello di certificazione NATURAL ANIMAL CARE non è richiesto un livello minimo di ingredienti biologici da utilizzare. È consentito l'uso di ingredienti biologici.

Il contenuto naturale del prodotto è calcolato come segue:

$\% \text{ di origine naturale} = (\text{peso di tutto il prodotto} - \text{peso di tutti gli ingredienti non naturali e di origine petrolchimica}) / \text{peso di tutti gli ingredienti} \times 100.$

Il peso del supporto non deve essere considerato nel calcolo del contenuto naturale.

7.3 Accessori

Per quanto concerne gli accessori per l'applicazione del prodotto (ad esempio, le salviette) valgono i seguenti criteri:

- per i prodotti ORGANIC ANIMAL CARE è ammesso solo l'impiego di cotone biologico certificato secondo i principali schemi di certificazione internazionali (GOTS; OCS100).
- per i prodotti NATURAL ANIMAL CARE è ammesso l'uso anche di cotone non biologico certificato, lyocell e viscosa.

8 MATERIALI DI RIEMPIMENTO E CONFEZIONAMENTO

E' proibito l'uso dei seguenti materiali:

- polivinil cloruro (PVC) e altre plastiche clorinate
- polistirene e altre plastiche contenenti stirene
- materiali o sostanze che contengono, sono derivate, ottenute o prodotte usando organismi

- geneticamente modificati
- parti di animali o sostanze prodotte da animali (es. pelle e seta)

Deve essere fornita una dichiarazione del fornitore/ produttore per dare evidenza che questi requisiti siano rispettati,

Sono ammessi solo i seguenti gas propulsivi:

- aria
- ossigeno
- nitrogeno
- diossido di carbonio
- argon

Ulteriori dettagli sui materiali sono elencati in Allegato 2.

Per il confezionamento primario sono ammessi solo materiali riciclabili.

Alcuni esempi di corretta applicazione dei criteri sopra indicati sono:

1. etichetta e tappo dello stesso materiale del flacone per consentire il corretto riciclaggio;
2. uso di dispositivi spruzzatori o dosatori monomateriale.

Il materiale di confezionamento secondario deve essere il più ridotto possibile, salvo quando sia necessario in funzione delle caratteristiche del prodotto e della comunicazione al consumatore.

9 ETICHETTATURA

Le etichette devono essere conformi alla norma cogente di settore (Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP- CE n. 1272/2008)

Dovrà essere indicata la frase “prodotto topico per uso animale”

Per la migliore informazione del consumatore è necessario indicare la lista degli ingredienti in ordine decrescente in peso e secondo nomenclatura INCI. Gli ingredienti da agricoltura biologica devono essere associati alla frase “da agricoltura biologica”.

La percentuale di contenuto biologico e naturale del prodotto finito deve essere riportata in etichetta.

E' consentito segnalare la presenza di ingredienti biologici anche nei prodotti NATURAL ANIMAL CARE purchè tali claim siano meno prominenti del logo.

I claim riportati in etichetta devono essere veritieri.

Etichette, grafiche e materiale informativo relativo ai prodotti certificati devono riportare loghi e diciture conformi al presente Disciplinare e devono essere valutati ed approvati da ICEA.

10 SISTEMA DI GESTIONE DEL PRODOTTO FINITO

L'azienda è tenuta ad attuare un sistema di gestione e adeguate registrazioni che garantiscano la tracciabilità degli ingredienti, dei semilavorati e dei prodotti finiti certificati in tutte le fasi del processo produttivo.

La documentazione da raccogliere e conservare comprende i report dei test eseguiti sugli ingredienti e sui prodotti e la documentazione relativa alla gestione del processo produttivo.

Le materie prime da agricoltura biologica e i prodotti certificati devono correttamente identificati e stoccati in modo da evitare qualsiasi confusione o contaminazione dei prodotti.

11 METODOLOGIA DI CONTROLLO

Ai fini del rilascio del certificato e del mantenimento annuale dello stesso, ICEA svolge verifiche ispettive presso gli stabilimenti di produzione, confezionamento e stoccaggio.

Le Verifiche Ispettive sono condotte in conformità al Piano dei Controlli con la finalità di assicurare la conformità dei prodotti e processi aziendali ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.

Il Controllo ha natura campionatoria, può essere con o senza preavviso ed è applicabile durante tutte le fasi dei processi produttivi aziendali attuati dal Cliente richiedente la certificazione.

Il Controllo comprende la Verifica Ispettiva sulla attività aziendale e l'eventuale Campionamento per la prova analitica del campione di matrice/prodotto prelevato.

11.1 NUMEROSITÀ / FREQUENZA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

La tipologia ed intensità dei Controlli è proporzionale alle caratteristiche del Cliente (numerosità e criticità dei siti di produzione, al numero di prodotti e ad eventuali non conformità e infrazioni commesse rilevate).

In conformità ai Requisiti del Piano dei Controlli, ICEA assicura che:

- 1) sia programmato e realizzato almeno un controllo annuale ordinario presso tutti i Clienti sotto contratto;

ICEA si riserva la possibilità di eseguire Verifiche aggiuntive (anche non annunciate) e/o di intensificare l'attività di sorveglianza in caso di gravi non conformità riscontrate nell'ambito dei normali controlli o segnalate da altri soggetti interessati.

11.2 TIPOLOGIA E CONDUZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Nella fase di avvio della certificazione, ICEA conduce:

- a) la valutazione preliminare della domanda di certificazione volta a verificare che:
 - la documentazione presenta sia completa e correttamente compilata
 - la composizione dei prodotti sia conforme;
 - le materie prime e le rispettive fonti di approvvigionamento siano conformi
- b) La verifica ispettiva iniziale che ha lo scopo di
 - accertare che i prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione siano ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare;
 - accertare che le strutture e gli aspetti gestionali dell'azienda siano conformi ai requisiti di cui al presente disciplinare;
 - raccogliere eventuali i campioni di prodotto o di materie prime per l'esecuzione di prove o analisi di laboratorio

Durante tutto il periodo di validità del certificato verranno svolte visite di sorveglianza annuali.

La verifica di sorveglianza ha lo scopo di:

- accertare che i prodotti posti in commercio con i riferimenti al certificato mantengano i requisiti di conformità;
- accertare il mantenimento dell'adeguatezza delle strutture e dell'organizzazione e gestione del processo produttivo, nonché la piena attuazione di tutto quanto previsto dal presente disciplinare;
- nel caso siano avvenute modifiche riguardanti il prodotto, il processo di fabbricazione o il sistema qualità, se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso, verificare che esse siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare;
- verificare che i marchi concessi siano utilizzati sul prodotto, nella pubblicità e/o nei cataloghi conformemente a quanto stabilito dal Regolamento d'uso del marchio.
- Prelevare, se ritenuto necessario ai fini dell'accertamento della conformità dei prodotti, campioni di prodotto e/o di materie prime per l'esecuzione di prove o analisi di laboratorio.

11.2 ELEMENTI OGGETTO DELLE VERIFICHE ICEA

Le verifiche ispettive si estendono ai seguenti elementi:

- Sistema qualità correlato al prodotto/processo/servizio
- Controllo documenti e dati
- Approvvigionamento e qualifica fornitori
- Identificazione e rintracciabilità del prodotto e mp
- Controllo del processo
- Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio, conservazione, somministrazione e consegna
- Controllo del prodotto non conforme
- Azioni correttive e preventive
- Gestione Reclami
- Verifiche ispettive interne della qualità
- Addestramento del personale

12 MODALITÀ DI DICHIARAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Il marchio ICEA e le dichiarazioni di conformità al presente disciplinare sono applicabili unicamente sui prodotti certificati.

12.1 MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

I licenziatari potranno utilizzare uno dei seguenti marchi di certificazione ICEA in relazione alla tipologia di prodotto oggetto di certificazione. Il marchio di certificazione deve essere sempre riferito chiaramente al prodotto certificato e conforme al disciplinare.



L'uso dei suddetti loghi viene concesso a prodotti che soddisfanno i requisiti di questo disciplinare e hanno ottenuto la conformità per la certificazione.

Nel caso in cui la ditta produca anche altri prodotti non certificati dovrà essere ben chiara la distinzione affinché il consumatore riesca a distinguere immediatamente i prodotti certificati da quelli non certificati.

ALLEGATI

Allegato 1: INGREDIENTI DI ORIGINE MINERALE AMMESSI

Possono essere usati solo gli ingredienti di origine minerale elencati di seguito e devono rispettare la legislazione pertinente.

Sono ammessi anche i sali mono-, di-, di-, tri- o poli- ecc. degli "ingredienti di origine minerale" elencati.

Aluminum Hydroxide
Aluminum Iron Silicates
Alumina
Aluminum Sulfate
Ammonium Sulfate
Barium Sulfate
Calcium Aluminum, Borosilicate
Calcium Carbonate, CI77220
Calcium Chloride
Calcium Fluoride
Calcium Hydroxide
Calcium Sodium
Borosilicate
Calcium Sulfate
Cerium Oxide
CI 77163 Bismuth Oxychloride
CI 77288 Chromic Oxide
CI 77289 Chromic Oxide hydrated
CI 77489 Iron Oxides
CI 77491
CI 77492
CI 77499
CI 77510 Prussian Blue
CI 77742 Manganese Violet
CI 77745 Trimanganese Bis(orthophosphate)
Copper Copper
Copper Oxide
Copper Sulfate
Diatomaceous Earth, Diatomaceous Earth Calcined
Dicalcium Phosphate Dihydrate
Ferrous Sulfate
Gold
Hydrated Silica
Hydroxyapatite
Iron Hydroxide
Magnesium Aluminum Silicate
Silicic Acid, Aluminium
Magnesium Salt
Magnesium Carbonate, CI 77713
Magnesium Carbonate Hydroxide
Magnesium Chloride
Magnesium Hydroxide
Magnesium Oxide, CI77711
Magnesium Phosphate
Magnesium Silicate Silicic Acid, Magnesium Salt

Talc,
Magnesium Sulfate
Mica , CI 77019
Potassium Alum
Potassium Carbonate
Potassium Chloride
Potassium Hydroxide
Potassium Iodide
Potassium Sulfate
Potassium Thiocyanate
Silica
Silver Silver
Silver Chloride
Silver Oxide
Silver Sulfate
Sodium Bicarbonate
Sodium Borate
Sodium Carbonate
Sodium Chloride
Sodium Fluoride
Sodium Hydroxide
Sodium Magnesium Silicate
Sodium Metasilicate
Sodium Monofluorophosphate
Disodium Fluorophosphate
Sodium Silicate Silicic Acid, Sodium Salt
Sodium Sulfate
Sodium Thiosulfate
Titanium Dioxide, CI 77891
Tin Oxide CI 77861
Ultramarines, CI 77007
Zinc Carbonate CI 77950
Zinc Oxide, CI 77947
Zinc Sulfate

Allegato 2: MATERIALI DA IMBALLAGGIO

Gli imballaggi e i supporti in tessuto devono soddisfare i criteri per l'imballaggio.

Gli accessori venduti con i prodotti (es. spazzole o applicatori ecc) non sono considerati imballaggio da verificare.

Elenco dei materiali accettati (non esaustivo):

- CA - Acetato di cellulosa
 - Cellulosa
 - Ceramica
 - Vetro
 - Metalli come: Alluminio, ferro, acciaio inox, ecc.
 - Carta / Cartone
 - PE - Polietilene
 - PET - Polietilene tereftalato
 - PETG - Polietilene glicol tereftalato
 - PLA - Acido polilattico
 - PP - Polipropilene
 - Gomma (di origine naturale)
 - Legno
- Qualsiasi altro materiale 100% di origine naturale (non OGM).

Se un materiale non è tra quelli sopra elencati, può essere valutata la documentazione tecnica per la revisione.